

STUDIO DOTT. STEFANO MARASTONI
COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI
VIA GRANELLO 5/7
16121 GENOVA- ITALY



DOTT. STEFANO MARASTONI

**Relazione sulla proposta di accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento
della Società Dante Studio Immobiliare Srl**

Procedimento 5/2017 OCC

– 9 MAGGIO 2018 –

INDICE

<i>1. Premesse</i>	<i>pag. 3</i>
<i>1.1 NOMINA</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>1.2 OGGETTO DELLA RELAZIONE</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>1.3 QUALIFICHE, INDIPENDENZA E COMPATIBILITÀ</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>1.4 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>2. La proposta di accordo</i>	<i>pag. 7</i>
<i>2.1 IL RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>2.2 LA MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI</i>	<i>PAG. 9</i>
<i>2.3 GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PIANO</i>	<i>PAG. 11</i>
<i>3. La veridicità dei dati</i>	<i>pag. 13</i>
<i>3.1 CONSIDERAZIONI SULLA VERIDICITÀ</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>3.2 GIUDIZIO SULLA VERIDICITÀ DEI DATI</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>4. La fattibilità del piano</i>	<i>pag. 14</i>
<i>4.1 CONSIDERAZIONI SULLA FATTIBILITÀ</i>	<i>PAG. 14</i>
<i>4.2 GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO</i>	<i>PAG. 15</i>
<i>5. Degrado debiti privilegiati</i>	<i>pag. 16</i>
<i>6. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni e atti del debitore impugnati dai creditori</i>	<i>pag. 17</i>
<i>7. Conclusioni e giudizio di attestazione</i>	<i>pag. 19</i>

1) PREMESSE

1.1) NOMINA

Il sottoscritto dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo nè Monti (RE) il 1 settembre 1959 e domiciliato in Genova, Via Granello 5/7 – 16121, Cod. Fisc. MRSSFN59P01C219P, dottore commercialista iscritto alla sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Genova al n. 823 ed al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lg.vo 27 Gennaio 1992 n. 88 al n.83461 , è stato nominato in data 28 Dicembre 2017 Gestore della crisi dall’ organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (nel seguito anche **OCC**) Commercialisti di Genova, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 5/2017 promossa a seguito di istanza a tal fine presentata nell’interesse della società **Dante Studio Immobiliare S.r.l.**, con sede in Genova Piazza Nettuno 9R, (Codice fiscale e Partita IVA n. 01517430995), in persona degli amministratori e soci signori [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa, dall’Avv. Pierpaolo Curri, (Codice Fiscale CRRPPL76M19D969R, Tel. 010543450, Fax 010581105, PEC: pierpaolocurri@pec.studiocentore.it), nel cui studio, sito in Genova, Via Malta 2/10 veniva eletto il domicilio ai fini del presente procedimento.

1.2) OGGETTO DELLA RELAZIONE

L’oggetto della presente relazione è desumibile dalla normativa di riferimento (Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche e integrazioni) che il sottoscritto ha inteso integrare con le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 9 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 prevede che alla proposta di accordo depositata dal debitore presso il Tribunale debba essere allegata, tra l’altro, un’*“attestazione sulla fattibilità del piano”*, attestazione che il successivo articolo 15, comma 6, precisa debba essere effettuata dall’OCC previa *“verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati”*.

Inoltre, qualora il piano preveda che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, il primo comma dell’art. 7 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 dispone che l’OCC *“attesti”* che ne viene proposto il pagamento *“in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o*

diritti sui quali insiste la causa di prelazione”.

La presente relazione ha per oggetto quindi, in sostanza, la verifica della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 5/2017 come contenuta nel relativo ricorso e nei correlati allegati, predisposti dal debitore con l'assistenza e la rappresentanza dell'Avv. Pierpaolo Curri ed in coordinamento con il sottoscritto OCC il quale, ai sensi di quanto previsto all'art. 15, comma 5, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha assunto *“ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso”.*

Per tale motivo, ed al fine di evitare la ridondanza nella presentazione di documentazione, la presente relazione non contiene autonomi allegati ma richiama direttamente quelli contenuti nel ricorso riassumendone, ove necessario, i relativi contenuti.

1.3) QUALIFICHE, INDIPENDENZA E COMPATIBILITÀ

In relazione alle proprie qualifiche professionali il sottoscritto richiama anzitutto la propria iscrizione – ininterrotta dal Gennaio 1993 – all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Genova, l'esercizio effettivo di tale attività all'interno del proprio studio professionale, l'assenza di procedimenti disciplinari a proprio carico ed il pieno rispetto dei requisiti per la Formazione Professionale Continua.

Tenuto conto dell'oggetto e delle finalità della relazione il sottoscritto ritiene di possedere la competenza e l'esperienza necessarie per assolvere il relativo incarico operando quale soggetto indipendente non essendo a conoscenza di potenziali conflitti di interesse in grado di ostacolare lo svolgimento dell'incarico stesso.

Il particolare il sottoscritto dichiara di non essere legato alla società debitrice nè a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere in una delle situazioni previste dall'articolo 2399 C.C. e quindi:

- di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado con i rappresentanti legali della società debitrice;

– di non essere legato alla società debitrice da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Infine, il sottoscritto dichiara di non avere prestato negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della società “ **Dante Studio Immobiliare S.r.l** ”.

1.4) PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA

In merito ai presupposti di ammissibilità del debitore alla procedura il sottoscritto rileva che la **Dante Studio Immobiliare S.r.l** è persona giuridica si trova in una evidente *“situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* e, come tale, rientra nella definizione di soggetto sovraindebitato come definito nell’articolo 6, comma 2, lettera a) della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 7 della stessa legge, la società:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II (*Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*) della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II (*Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*) della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;

c) non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 (*Impugnazione e risoluzione dell’accordo*) e 14-bis (*Revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore*) della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) ha fornito documentazione che consente di ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

Inoltre, oltre alla documentazione espressamente prevista dal disposto del secondo e terzo comma dell’articolo 9 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, il ricorrente ha fornito per il tramite dell’Avv. Curri, nel corso degli intervenuti incontri e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata i seguenti documenti:

- Visura Camerale ordinaria della società Dante Studio Immobiliare S.r.l., estratta dal Registro delle Imprese in data 09/02/2018;

- Documenti di identità in corso di validità dei legali rappresentanti della società Dante Studio Immobiliare S.r.l., [REDACTED];
- Dichiarazione del 18/12/2017 redatta e firmata dai legali rappresentanti della società Dante Studio Immobiliare S.r.l. nella quale i Sig.ri [REDACTED] attestano di non aver posto in essere atti in frode ai creditori nel periodo ricompreso tra l'anno 2013 e l'anno 2017;
- Visura Catastale e Ipotecaria della società Dante Studio Immobiliare S.r.l. dalla data del 01/01/1996 alla data del 15/12/2017;
- Visura effettuata presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione agli automezzi intestati alla società Dante Studio Immobiliare S.r.l.;
- Estratto conto corrente bancario UBI Banca, conto n°00001067, intestato alla Dante Studio Immobiliare S.r.l., alla data del 31/12/2017;
- Lista movimenti conto corrente bancario UBI Banca, conto n°00001067, intestato alla Dante Studio Immobiliare S.r.l., alla data del 07/05/2018;
- Bilancio di esercizio della società Dante Studio Immobiliare S.r.l. al 31/12/2016;
- Situazione economico/patrimoniale della società Dante Studio Immobiliare S.r.l. aggiornata alla data del 31/12/2017;
- Situazione economico/patrimoniale della società Dante Studio Immobiliare S.r.l. aggiornata alla data del 30/03/2018;
- Elenco di dettaglio dei creditori sociali nei confronti dei quali è presentata proposta di accordo da parte della società Dante Studio Immobiliare S.r.l.;
- Piano Finanziario predisposto dalla società Dante Studio Immobiliare S.r.l., con proiezione prospettica per il biennio 2018/2019;
- Scritture contabili della società Dante Studio Immobiliare S.r.l. relative agli ultimi tre esercizi fiscali;
- Dichiarazioni fiscali presentate dalla società Dante Studio Immobiliare S.r.l. per gli ultimi tre esercizi;
- Estratto informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi Banca d'Italia a nome della società Dante Studio Immobiliare S.r.l., aggiornato alla data del 26/03/2018.

Un aspetto certamente delicato per apprezzare l'ammissibilità del ricorso è costituito dalla previsione, nel piano, della falcidia anche del debito IVA in violazione del disposto dell'articolo 7, comma 1, parte seconda, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 il quale prevede anche per tale tipologia di

debito solamente la dilazione del pagamento. Come più avanti precisato il ricorso contiene le motivate ragioni, cui necessariamente si rinvia, che consentono di qualificare detta disposizione normativa come contraria sia alle norme dell'Unione Europea che alla Carta Costituzionale, e che giustificano la richiesta di falcidia anche dei suddetti importi, al pari degli altri debiti.

Si evidenzia infine che risulta soddisfatto anche il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 9 comma 2 sulla base delle seguenti considerazioni:

a) La proposta di accordo è formulata da una persona giuridica dimensionalmente non soggetta a fallimento;

b) La legge 3/2012 prevede che possano fare ricorso alle procedure di accordo e liquidazione del patrimonio, anche i debitori che svolgono attività d'impresa che non siano soggetti a fallimento. Tanto vero che la medesima legge, art. 8 comma 4, prevede “ *la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa.*”

c) In tale contesto la richiesta allegazione dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia deve intendersi soddisfatta dal deposito di un piano finanziario prospettico che tenga conto dei costi ragionevolmente prevedibili e dei ricavi ragionevolmente attesi. Tale piano prospettico è stato prodotto dal debitore sub all. n. 12.

È quindi anche sulla base delle considerazioni appena esposte che si ritiene che il debitore presenti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa sul sovraindebitamento funzionali all'ammissione alla procedura di composizione della crisi invocata.

2) LA PROPOSTA DI ACCORDO

2.1) IL RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA

Il sottoscritto ritiene che il ricorso per l'omologa dell'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento predisposto della debitrice con l'assistenza e la rappresentanza dell'Avv. Pierpaolo Curri ed in coordinamento con il sottoscritto OCC contenga tutti gli elementi necessari per l'apprezzamento della proposta nello stesso contenuta.

In particolare il suddetto ricorso espone (ripercorrendone la stessa rubrica):

1. I presupposti per l'accesso alla procedura della composizione della crisi da

sovraindebitamento.

1.1. Sulla sussistenza dello stato di sovraindebitamento.

1.2. Sulla sussistenza degli ulteriori presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

1.3. Incapienza del patrimonio alla soddisfazione dei crediti privilegiati erariali e impossibilità di pagamento integrale del debito per iva.

1.3.1. La contrarietà dell'articolo 7, primo comma, parte seconda, della legge n. 3/2012 all'ordinamento comunitario.

1.3.2. Incostituzionalità dell'articolo 7, comma 1, parte seconda, l. N.3/2012, per contrasto con l'articolo 3 della costituzione.

1.4 incapienza del patrimonio liquidabile e degrado a chirografo dell'importo integrale dei creditori.

1.5. Dante studio immobiliare s.r.l., storia della società, evoluzione, business di riferimento e cause della crisi.

1.6. Gli atti di disposizione patrimoniale degli ultimi cinque anni.

2. Il patrimonio del debitore: diritti reali e crediti

3. La composizione del debito

4. L'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore

5. La proposta ai creditori

5.1. L'attivo della procedura

5.2. La proposta ai creditori

5.3. Esecuzione dell'accordo

6. I vantaggi della proposta.

7. Conclusioni

Detto ricorso, alla cui completa lettura necessariamente si rinvia per gli aspetti di dettaglio, è corredato di n. 17 allegati che verranno riassunti per quanto di interesse nella presente relazione, che conclude le allegazioni del ricorso in parola.

2.2) LA MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

In sintesi, sulla base di quanto rappresentato allo scrivente nel suddetto ricorso e nei relativi allegati, e considerato che la società non dispone di patrimonio proprio immediatamente liquidabile (eccezione fatta per il saldo del C/C alla data del 7 Maggio 2018 ed il credito verso soci residuo, per totale complessivo pari ad €. 18.702,78), la composizione della crisi prevede, **in un'ottica di continuità aziendale** giusta lettura delle previsioni di cui all'art. 8 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. e per applicazione analogica dell'art.182 sexies L.F., la ristrutturazione dei costi finalizzata al recupero di risorse aziendali, anche attraverso l'apporto di finanza esterna, utili al pagamento integrale delle spese prededucibili ed il pagamento solo parziale di tutti gli altri debiti, anche se privilegiati.

Le disponibilità attive che la società Dante Studio Immobiliare S.r.l. prevede di poter mettere a disposizione del soddisfacimento dei creditori nell'ambito della Procedura ammontano a complessivi € 105.000/00 in un orizzonte temporale di 5 anni dall'omologazione dell'accordo di composizione della crisi, e nella richiamata ottica di prosecuzione dell'attività aziendale.

La quantificazione dell'importo di cui sopra è composto quanto ad €. 60.000/00 mediante accantonamento semestrale degli utili prospettici computati sulla base del piano finanziario elaborato dai consulenti della società, oltre che da Euro 45.000/00 derivanti da finanza esterna alla stessa.

Il conto economico previsionale tiene conto di ricavi prospettici di Euro 145.000/00 (media fatturato degli ultimi 3 anni) per l'anno 2018 e con incrementi successivi pari al 2%, nonché della contemporanea riduzione degli emolumenti agli amministratori (soci), della riduzione dei costi per consulenze e assistenza legale collegati alla situazione di crisi dell'azienda, della eliminazione dei costi di leasing dell'automezzo in uso aziendale, che sarà sostituito da un contratto di locazione a lungo termine, e della riduzione delle spese complessive sostenute dalla società.

In particolare:

- Quanto agli emolumenti corrisposti dalla società agli amministratori (pari a Euro 64.778/00 oltre contributi per Euro 10.364/00 per l'anno 2017), viene proposta la riduzione a complessivi Euro 36.000/00 annuali, importo che appare sufficiente a consentire il sostentamento dignitoso per i soci amministratori (nonchè coniugi);

- Quanto all'estinzione del leasing finanziario per l'automezzo in uso alla società Dante Studio Immobiliare S.r.l. (Land Rover Evoque immatricolata nel 2015) e della sostituzione con contratto di locazione a lungo termine, da comunicazione CRIF datata 03 Aprile 2018 risulta un importo residuo aggiornato al 28 Febbraio 2018 pari ad Euro 15.550/00; da verifiche effettuate online (www. autoscout24) il valore di mercato della vettura ad oggi si attesta al di sopra di detto importo residuo, potendo così valutarsi che l'estinzione del finanziamento da parte della società non porterebbe a generare posizioni debitorie ulteriori in capo alla stessa.

Quanto alle disponibilità previste per il soddisfacimento del ceto creditorio le stesse derivano :

- Euro 60.000,00 da accantonamenti semestrali effettuati dalla società, dell'importo cadauno di € 6.000,00, stimati sulla base del piano economico/ finanziario quinquennale; nel dettaglio, l'importo minimo garantito di ogni quota accantonata sarà pari a € 4.700,00 semestrali e, al termine dei cinque anni di durata del piano, i soci si impegnano a versare le somme eventualmente mancanti dal minimo accantonato fino al raggiungimento dell'importo obiettivo di € 60.000,00;

- € 45.000,00 resi disponibili in forma di finanziamento esterno da parte dei soci; in dettaglio, una quota pari a € 40.000/00, derivanti da rimborso assicurativo ricevuto dalla Sig.ra [REDACTED] a seguito di sinistro occorso nell'anno 2016, che sarà messa a disposizione del soddisfacimento dei creditori a seguito della loro accettazione della Proposta di accordo, mentre la residua quota di € 5.000/00 sarà resa disponibile dai soci alla Procedura entro il termine ultimo del piano dei pagamenti (Giugno 2023).

A fronte di tale attivo società "**Dante Studio Immobiliare S.r.l**" presenta una posizione debitoria, alla data del 31 dicembre 2017 rilevante ai fini della proposta di complessivi euro 309.247,51 costituita dai seguenti debiti:

- a) Agenzia delle Entrate per euro 255.267,75;
- b) Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 22.060,77;
- c) INPS per euro 30.226,41;
- d) INAIL per euro 190,63;
- e) Camera di Commercio di Genova per euro 361,45;
- f) Comune di Genova, Polizia urbana per euro 1.140,50,

che si propone di soddisfare nella misura seguente del relativo ammontare:

Creditore	credito	soddisfazione	
OCC ODCEC Genova	€ 1.050,00	100%	€ 1.050,00
Dott. Stefano Marastoni	€ 8.881,60	100%	€ 8.881,60
Fondo spese	€ 504,34	100%	€ 504,34
Studio Centore Ass. Prof.	€ 11.075,63	100%	€ 11.075,63
Agenzia Entrate	€ 175.016,77	44%	€ 76.580,33
INPS	€ 27.193,74	22%	€ 6.045,28
INAIL	€ 177,15	22%	€ 38,13
Agenzia Entrate Riscossione	€ 22.060,77	3,5%	€ 772,13
Camera di Commercio	€ 361,45	3,5%	€ 12,65
Comune di Genova	€ 1.140,50	3,5%	€ 39,92
	€ 247.461,95		€ 105.000,00

Si precisa che la proposta è stata formulata prevedendo lo stralcio integrale di sanzioni ed interessi ed il pagamento parziale dell'imposta in sorte capitale così come dettagliate alle pag. 18 e 19 ed a pag. 23 nel ricorso del debitore.

La cronologia dei pagamenti è la seguente:

1) Entro 60 giorni dalla omologa:

- il 100 % delle spese di prededuzione;

- quota proporzionata della soddisfazione promessa ai creditori Agenzia delle Entrate e INPS tutti degravati al chirografo secondo le seguenti misure: Agenzia delle Entrate per euro 16.280,00 ed INPS per euro 2.200,00.

2) Il saldo pari al residuo di euro 65.000,00 entro cinque anni a decorrere dalla data di omologa dell'accordo.

2.3) GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PIANO

Dalla lettura del ricorso, del relativo piano e degli altri allegati il sottoscritto, oltre a quanto precisato nei successivi paragrafi della presente relazione, evidenzia i seguenti aspetti che ritiene significativi per un pieno apprezzamento della proposta di accordo di composizione della crisi da parte dei creditori:

i. La società non dispone di beni la cui liquidazione, coatta o volontaria, possa consentire alcuna apprezzabile soddisfazione dei creditori e l'attivo posto a servizio del piano è sostanzialmente composto da somme il cui incasso da terzi è subordinato all'omologa del piano

stesso;

ii. I crediti presenti nel bilancio contabile 2017 sono rappresentati da crediti verso erario per complessivi €. 8.065,00 in copresenza dei richiamati debiti di cui al precedente paragrafo;

iii. Sono evidenziati in allora crediti verso soci per Euro 21.515,67 che gli stessi si sono impegnati a restituire. Alla data di redazione della presente relazione è già stata rimborsata una quota pari ad euro 15.000,00.

iv. L'unico asset certo e certamente quantificabile è rappresentato dai depositi in c/c pari ad €. 12.178,11 alla data del 7 maggio 2018;

v. La società non risulta soggetto fallibile a causa del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 1 della legge fallimentare;

vi. Tra i debiti erariali figura il debito IVA per euro 148.416/00 compresi di sanzioni, interessi per il quale si propone il pagamento non integrale; al riguardo è necessario ricordare che l'articolo 7, comma 1, parte seconda, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 espressamente prevede quale presupposto di ammissibilità della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con riguardo ai tributi propri dell'Unione Europea e l'imposta sul valore aggiunto che il piano possa prevedere solamente la dilazione del pagamento e non la falcidia degli stessi la quale comporterebbe l'inammissibilità della proposta; il ricorso contiene nelle sezioni I.3.A e I.3.B le motivate ragioni, alle quali necessariamente si rinvia, che consentono di qualificare detta disposizione normativa come contraria sia alle norme dell'Unione Europea che alla Carta Costituzionale, e che giustificano la richiesta di falcidia anche dei suddetti importi, al pari degli altri debiti;

vii. La proposta contempla una somma corrisposta da terzi a titolo di finanza esterna che altrimenti non sarebbe in alcun modo ottenibile dai creditori (Euro 45.000/00);

viii. Il recupero stimato di Euro 60.000/00 proviene da redditi che, qualora si intendesse operare in ottica liquidatoria, non sarebbero disponibili in ragione della cessazione dell'attività;

ix. La proposta economica formulata dal debitore viene adempiuta per il 40% entro 2 mesi dall'omologa.

3) LA VERIDICITÀ DEI DATI

3.1) CONSIDERAZIONI SULLA VERIDICITÀ

In via preliminare lo scrivente ritiene opportuno richiamare la definizione di veridicità indicata nei principi di attestazione emessi dal CNDCEC.

Il giudizio sulla veridicità: “[...] è una valutazione che riguarda il complessivo sistema di dati attorno ai quali è costruito il piano. [...] L’espressione “veridicità” utilizzata nella Legge Fallimentare non può essere intesa nel senso di “verità oggettiva”, quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale.

L’Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il proprio perimetro di controllo alla base dati contabile, su cui si fondano le previsioni del piano [...]”.

Adattando tale definizione di veridicità al caso di specie, lo scrivente si limiterà ad analizzare e verificare le informazioni contenute nel piano e nei documenti allegati, riscontrandone la correttezza rispetto a fonti informative esterne.

3.2) GIUDIZIO SULLA VERIDICITÀ DEI DATI

Nello svolgimento dell’incarico, oltre al ricorso sottoscritto e a tutta la documentazione allegata allo stesso (doc. da n. 1 a n. 17), lo scrivente ha acquisito ed esaminato la seguente documentazione relativa alla posizione della società Dante Studio Immobiliare S.r.l.:

- a) Verifica presso cassetto fiscale Agenzia delle Entrate e verifica della mancata evidenza di atti del registro negli ultimi cinque anni;
- b) Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria aggiornata al 30.03.2018 con evidenza di n. **7** carichi pendenti definitivamente accertati per euro **109.914,35** e di n. **9** carichi pendenti non definitivamente accertati per euro **77.775,93**;
- c) Dichiarazione rilasciata dalla centrale rischi Banca d’Italia del 26 Marzo 2018 con evidenza di Crediti per Cassa accordati per €. 21.147, con utilizzo per Euro 1.147 (al Gennaio

2018), Crediti per firma (Garanzie connesse ad operazioni di natura commerciale) accordati per Euro 11.400 e garanzie cointestate ai due soci della Srl _____, per complessivi € 45.000/00.

d) Comunicazione datata 03 Aprile 2018, rilasciata dalla CRIF, in merito all'esistenza di leasing auto con importo residuo pari ad €. 15.550/00 e assenza di posizioni debitorie (situazione aggiornata al 28 Febbraio 2018);

e) Estratti di ruolo risultanti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla data del 08 Marzo 2018, per un totale di euro 200.152,19;

f) Attestazione PRA e la visura storica con esito negativo del 15 febbraio 2018, fornite dalla società medesima;

g) Estratto conto previdenziale emesso dall'INPS il 12 Aprile 2018, dal quale è emerso un monte debiti complessivo nei confronti dell'Istituto pari a € 21.966,82; tuttavia l'importo appena richiamato risulta essere parziale rispetto al dato reale aggiornato al 2017, in quanto l'importo fornito dall'INPS stessa fa riferimento ai soli debiti iscritti a ruolo, mentre il dato fornito dalla società Dante Studio Immobiliare S.r.l. (€ 30.227/00) ricomprende anche il debito relativo all'esercizio 2017, ad oggi non iscritto a ruolo.

Ciò premesso, dall'esame di tutta la documentazione elencata nel presente paragrafo il sottoscritto non ha tratto alcun elemento idoneo confutare la veridicità dei dati contenuti nel piano. Il sottoscritto ha peraltro proceduto a richiedere estratto di conto delle posizioni aperte verso Inail, verso l'ufficio tributi della Regione Liguria ed alla CCIAA di Genova a mezzo comunicazione PEC nelle date del 9 e 10 Aprile, senza aver ricevuto risposta alcuna alla data di redazione della presente attestazione.

4) LA FATTIBILITÀ DEL PIANO

4.1) CONSIDERAZIONI SULLA FATTIBILITÀ

In merito alla fattibilità del piano, lo scrivente ritiene opportuno anzitutto richiamare le condivisibili considerazioni espresse nei documenti di prassi elaborati dal CNDCEC in merito al contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa: “[...] *Al professionista viene pertanto demandato il compito di esprimere un giudizio sulla ragionevolezza [rectius: fattibilità] e di conseguenza sulla*

possibilità che il piano medesimo ha di essere attuato con successo, avendo quali punti di riferimento i possibili futuri scenari di mercato, nonché l'orizzonte temporale lungo il quale si snoda e come unico limite la circostanza che il documento programmatico [il piano] deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando al tempo stesso il riequilibrio della sua situazione finanziaria. In altri termini, ciò che viene richiesto al professionista è, quindi, un giudizio in ordine alla coerenza del piano nel suo complesso ed alla sostenibilità del medesimo in relazione sia alla compatibilità con le dinamiche del settore in cui opera l'impresa, sia con riguardo alle modalità attuative con cui l'imprenditore ritiene di poter conseguire gli obiettivi fissati nel piano di ristrutturazione.”.

Ovviamente tale concetto di giudizio di fattibilità non può essere trasposto in toto nel caso di specie, ma costituisce comunque un principio di indirizzo laddove afferma che il giudizio di fattibilità discende dalla ragionevolezza delle ipotesi sottostanti al piano e dall'adeguatezza dei provvedimenti mediante i quali si vuole realizzare il riequilibrio della situazione finanziaria.

4.2) GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Nei paragrafi precedenti, anche con appositi rinvii al ricorso presentato ed agli allegati allo stesso, sono stati descritti gli elementi caratterizzanti la proposta del debitore, i tempi e le modalità di soddisfacimento dei creditori.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'analisi dei dati sottostanti alla proposta di accordo unitamente alle ipotesi poste alla base del piano siano supportati da sufficienti elementi oggettivi, tra di loro coerenti, e tali da indurre lo scrivente a ritenere il piano come fattibile.

Ciò detto, l'evidenziazione da parte dello scrivente di eventuali rischi non risulta incoerente con il giudizio di fattibilità; tale comportamento è infatti aderente a quanto contenuto nella raccomandazione n. 12 (indicazioni cautelative, oggetto dell'attestazione e condizioni sospensive dell'attestazione) contenuta nel documento denominato *“linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi”* del 2010 del CNDCEC il quale recita; *“L'attestazione non è tuttavia inficiata dalla descrizione di fattori di rischio riferiti ad eventi che potrebbero manifestarsi solo in tempi lontani. In quest'ottica, deve ritenersi ammissibile un'attestazione che, dopo aver (necessariamente) escluso ogni pericolo prossimo di insolvenza, individui tuttavia fattori di rischio da collocare a notevole distanza temporale dall'attestazione.”*

Alla luce di ciò vale la pena ricordare come l'accordo e la proposta con esso formulata discendono da alcune assunzioni fondamentali:

- la possibilità di poter potere applicare anche al debito per Iva un pagamento parziale senza che

ciò determini l'inammissibilità o la successiva revoca del procedimento di omologa; il venir meno di tale assunzione comprometterebbe sicuramente la sostenibilità finanziaria del piano;

– l'ottenimento dei risultati stimati in sede di pianificazione da parte della società. La buona riuscita del piano è legata in via principale al raggiungimento degli obiettivi in termini di accantonamento utili che la società ha individuato in sede di pianificazione. L'ambito di affari tipico della società Dante Studio Immobiliare S.r.l. (il mercato immobiliare) è da anni sottoposto a tensioni e difficoltà tali da non permettere una considerazione certa in merito agli obiettivi di accantonamento prefissati;

– l'impegno dei soci alla copertura di eventuali differenze tra l'accantonamento minimo di Euro 4.700/00 semestrali e l'importo obiettivo di Euro 6.000/00 previsti in piano, unito agli ulteriori Euro 5.000/00 da versarsi quali finanza esterna al Giugno 2023 senza il conforto di alcuna garanzia reale. Tuttavia sul punto lo scrivente ha ottenuto, aggiornando alla data del 27/04/2018, visura catasto fabbricati dalla quale risulta per i soci Sig.ri ██████████, la proprietà dell'immobile ad uso di residenza, oltre cantina, sito in ██████████, Genova in comproprietà al 50% ciascuno, oltre quota millesimale locale uso portineria.

Si ritiene che l'impegno di garanzia personale assunta dai soci signori ██████████ possa essere adempiuto, in considerazione dell'entità dell'importo previsto in piano di versamento delle somme mancanti come sopra descritto (pari a complessivi Euro 13.000/00 da versarsi al termine del quinquennio) e la consistenza stessa del patrimonio immobiliare personale.

- l'impegno del socio ██████████ a sostenere il piano con euro 40.000 è garantito con assegno circolare di pari importo emesso dalla signora ██████████ all'ordine della Società e trattenuto, fiduciarmente, a mani del professionista e consulente della società Avv. Pierpaolo Curri.

5) DEGRADO DEBITI PRIVILEGIATI

Come già evidenziato i debiti della società Dante Studio Immobiliare Srl sono integralmente nei confronti dell'Erario, degli Enti Previdenziale e di Enti locali; la proposta formulata prevede non solo la rinuncia dell'Erario a sanzioni ed interessi, ma anche lo stralcio delle imposte, consentito e previsto dall'art. 6, comma 9-ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge con la Legge 1 dicembre 2016 n. 225 il quale prevede espressamente che: *“Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il*

debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore”.

Inoltre, la totalità dei debiti sono, con vari gradi, di natura privilegiata, ma degradati al chirografo e pertanto per alcuno è previsto il pagamento integrale, bensì il pagamento parziale nelle misure indicate alla tabella di cui a pag. 11 del presente elaborato.

Essendo quindi previsto che detti debiti muniti di privilegio non vengano soddisfatti integralmente, il primo comma dell'art. 7 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 dispone che l'OCC “attesti” che ne viene proposto il pagamento *“in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione”.*

Nella proposta in esame, considerato che l'esecuzione della stessa è in massima parte rinvenibile da soggetti terzi condizionatamente all'omologa, e nell'ottica di continuità aziendale utile all'accantonamento degli importi semestrali anzi descritti, è di tutta evidenza che il pagamento proposto anche per detti debiti è comunque superiore a quanto sarebbe realizzabile in sede di liquidazione.

In scenario liquidatorio, infatti, la società debitrice non sarebbe in grado di ripagare alcun debito fatta eccezione per i debiti prededucibili. Infatti l'unica risorsa patrimoniale disponibile in ipotesi liquidatoria è la giacenza sul conto corrente n. 1067 UBI Banca pari ad euro 12.178,11 (alla data del 7/05/2018) oltre al saldo dell'importo dei crediti che la società vanta verso i soci (ad oggi residuano euro 6.515,67)

6) ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

La società dichiara nel ricorso (par.1.6) di non aver compiuto atti di disposizione patrimoniale negli ultimi 5 anni, ed ha allegato inoltre, dichiarazione da parte dei legali rappresentanti, di non aver compiuto atti in frode ai creditori.

Il sottoscritto ha provveduto a verificare analiticamente gli atti di disposizione del patrimonio sociale periodo 2013/2017 compresi e come risultanti dai partitari contabili forniti dalla società, nonché

attraverso gli atti del registro presenti (o meglio verificati come assenti) nel cassetto fiscale della società.

Contabilmente, si è potuto confermare l'esistenza del prelevamento soci per Euro 21.515,67 nel corso dell'esercizio 2017.

Non risultano altre operazioni significative di disposizione patrimoniale, ovvero sottoposte a registro.

Incrociando le informazioni assunte in ragione dell'incarico con quanto esposto il sottoscritto ritiene di poter confermare che nessuno degli atti sopra elencati possa essere stato realizzato in frode ai creditori per le ragioni nel seguito esposte.

Il prelevamento soci è stato rimborsato per euro 15.000,00 e residua un credito della società verso i soci per euro 6.515,67.

Dalla documentazione esaminata, come anche dettagliata al precedente capitolo 3.2), lo scrivente non ha rilevato ulteriori atti di disposizione patrimoniali, né sono a conoscenza dello scrivente atti del debitore oggetto di impugnativa da parte dei creditori.

7) CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI ATTESTAZIONE

Sulla base di tutto quanto sopra esposto e ritenuto parte integrante del proprio giudizio il sottoscritto,

VISTI

- il ricorso predisposto dal debitore ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e gli altri allegati al ricorso;
- l'ulteriore documentazione messa a disposizione dal debitore, e

CONSIDERATI

- l'ulteriore documentazione acquisita e analizzata dal sottoscritto nello svolgimento dell'incarico;
- l'esito delle verifiche svolte,

ATTESTA

- 1) la veridicità dei dati contenuti nel ricorso proposto dal debitore e nei relativi allegati;
- 2) la fattibilità del piano sotteso all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento come proposto dal debitore;
- 3) che il pagamento proposto ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente non è inferiore a quanto realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'attivo in caso di liquidazione.

Genova 9 Maggio 2018

Dott. Stefano Marastoni

